

Proposta di legge: "Modifica delle Leggi regionali 25.2.1972 n.4, 1  
14.XI.1972 n.14 e 7.I.1987 n.4,, - R E L A Z I O N E **CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA**  
Atti Consiglio n. 139/A V Legislatura

Il trattamento economico dei Consiglieri regionali, diaria compresa, é determinato con riferimento a quello dei membri del Parlamento.  
Con nota in data 4.8.1992 il Segretario generale aggiunto della Camera dei Deputati ha comunicato alla Regione le variazioni legislativamente introdotte nella modalit  di calcolo della diaria dei Parlamentari, a decorrere dal 1° gennaio 1990.

Risulta alla Regione Puglia che molte altre regioni hanno gi  provveduto agli adeguamenti conseguenti con le decorrenze pi  diverse e, comunque, tutte anteriori al 1993.

E tuttavia il Consiglio regionale pugliese ritiene di dover procedere alle suddette variazioni limitandone la decorrenza dal 1° gennaio 1993 e aggravando, nel contempo, l'ammontare delle trattenute a carico dei Consiglieri regionali nei casi di assenza dalle sedute consiliari e dai lavori delle Commissioni.

'E utile sottolineare che, a decorrere dal 1° aprile 1993, é cessato il trattamento economico previsto per i Consiglieri regionali in aspettativa ai sensi della Legge 12.12.1966 n.1078.

Vittorio Feltri  
M. Pizzicoli  
A. Camporossi

Manello Thorne

Giuseppe Feltri

V. Feltri

Manzoni Feltri  
Alegre

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
ARRIV  
- 1 GIU. 1993  
Dist. \_\_\_\_\_ Classe \_\_\_\_\_ Fasc. \_\_\_\_\_  
N. \_\_\_\_\_ 3181

Modifica delle Leggi regionali 25.2.1972 n.4, 14.XI.1972 n.14 e 7.I.1987 n.4 .

Art.1

L'articolo 3 della Legge regionale 25.2.1972, n.4 é così modificato:  
"L'Ufficio di Presidenza é delegato ad operare una trattenuta pari a L.200.000 sull'indennità di cui al punto e) dell'art.1 per ogni giornata di assenza dalle sedute del Consiglio e delle Commissioni, salvo che l'assenza sia riferibile ai casi previsti per il congedo a norma del Regolamento del Consiglio,,.

Art.2

Il secondo comma dell'art.2 della Legge regionale 14.XI.1972, n.14 é così modificato:  
"L'Ufficio di Presidenza é delegato ad operare una trattenuta pari a I/15° della diaria complessivamente percepita dal Consigliere regionale per ogni assenza dalle sedute del Consiglio e delle Commissioni delle quali risulta componente,,.

Art.3

L'art. 1 della Legge regionale 7.I.1987, n.4 é così modificato:  
"Con decorrenza dall' 1 gennaio 1993 la diaria mensilmente corrisposta ai Consiglieri regionali é articolata in una componente fissa, pari al 30% di quella attualmente in godimento, e in una componente variabile pari al costo medio della stanza singola praticato dagli al-

berghi di prima categoria in Bari, calcolato in base ai dati pubblica  
ti annualmente dall'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Bari,  
per quindici giorni di presenza media al mese.

L'ammontare della componente variabile é sottoposto ad adeguamento bien  
nale con delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

#### Art.4

La maggiore spesa, presuntivamente calcolata per il 1993 in L.I.440.000.  
000, trova copertura nel competente capitolo 00I02 "Spese per indennità  
di carica e di missione spettanti ai componenti del Consiglio regionale".  
Per gli esercizi successivi si provvederà con il corrispondente capitolo  
di bilancio.

La presente Legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.  
'E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come  
Legge della Regione Puglia.

**CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA**

Trasmesso alla II Commissione

Consiliare il 1.6.93